

Roma, 9 marzo 2020
Prot. n. 255

**Ai Segretari
delle Associazioni territoriali
delle Federazioni regionali
Loro sedi**

Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS – DPCM 8 marzo 2020: applicazioni e interpretazioni.

Cari Colleghi,

come noto nella notte tra sabato e domenica il Presidente del Consiglio ha emanato un nuovo Decreto (allegato 1) recante misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del COVID-19 sull'intero territorio nazionale.

IL DPCM contiene, all'art. 1, disposizioni per la regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

In particolare:

- devono essere **evitati gli spostamenti in entrata e in uscita da questi territori, salvo quelli per esigenze lavorative o motivi di salute**. Ai soggetti con febbre superiore a 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere a casa e limitare al massimo i contatti sociali;
- vi è il **divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione per chi è sottoposto alla quarantena** o è risultato positivo al virus;
- **si raccomanda ai datori di lavoro** pubblici e privati di **promuovere la fruizione da parte dei dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie**;
- sono **chiusi** quindi anche **cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e discoteche** e locali assimilati, con sanzioni della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- sono **sospese le cerimonie civili e religiose**, comprese i **funerali**;
- per quello che riguarda i **ristoranti e bar** dovranno essere **aperti dalle 6 alle 18** e durante l'apertura dell'attività **il gestore ha l'obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**. In caso di violazione, è prevista la sospensione dell'attività;
- le **altre attività commerciali** sono **consentite solo se il gestore garantisce accessi contingentati, evita assembramenti di persone**

e garantisce ai frequentatori la possibilità di **rispettare la distanza di almeno un metro**;

- nelle **giornate festive e prefestive** sono **chiusi le medie e grandi strutture di vendita**, nonché gli **esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati**. Nei giorni feriali il gestore dell'esercizio deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Nell'impossibilità di garantirla o in caso di violazione, l'attività viene chiusa;
- per quello che riguarda gli **alimentari**, le farmacie e le parafarmacie il gestore è chiamato a garantire il **rispetto della distanza di un metro**;
- sono **sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali** (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni incluse nei Lea), **impianti sciistici, centri culturali, sociali e ricreativi**.

Sin da subito il decreto ha suscitato dubbi interpretativi sui quali la Confederazione si è mossa nei confronti della Presidenza del Consiglio e dei Ministri competenti al fine di fugare ogni dubbio interpretativo e fornire alle Associazioni territoriali e alle Federazioni regionali indicazioni corrette.

In risposta a queste sollecitazioni, nella tarda serata di ieri è stata emanata un'ordinanza della Protezione Civile (allegato 2) che chiarisce che **il DPCM si applica alle sole persone fisiche ed "è esclusa ogni applicabilità della misura al transito e al trasporto di merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate"**. Inoltre **è consentito lo spostamento su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute**.

Inoltre le Regioni potranno adottare ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza che vanno previamente comunicate al Ministro dell'Interno al fine di evitare sovrapposizioni nell'esclusiva competenza statale relativa all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Il Ministero della Salute ha, inoltre, diffuso delle FAQ (allegato 3) relative in particolare a come i cittadini si devono comportare all'interno delle "aree a contenimento rafforzato".

Infine, per quello che riguarda i **controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata ed in uscita e all'interno dei territori "a contenimento rafforzato"**, gli spostamenti **potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione**, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia (allegato 4). Le persone sottoposte a quarantena o che sono risultate positive al Coronavirus non potranno spostarsi dalle proprie abitazioni. La veridicità dell'autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli e la sanzione prevista per chi viola le limitazioni agli spostamenti è la pena fino a 3 mesi di reclusione o l'ammenda fino a 206 euro (art. 650 del codice penale) salvo che

non possano configurarsi ipotesi più gravi (delitti colposi contro la salute pubblica art. 452 C.P.).

Pertanto, pur richiamando alla responsabilità di ognuno di noi che con i propri comportamenti quotidiani potrà contribuire al rallentamento della diffusione del virus, l'azione tempestiva della Confederazione ha consentito di evitare uno stop alle attività delle imprese associate, sia delle zone "a contenimento rafforzato" sia di quelle di tutto il Paese che potranno, quindi, proseguire nelle loro attività sia all'interno dell'area che in quelle limitrofe.

Sarà nostra cura aggiornarvi costantemente sull'evolversi della situazione e sui provvedimenti che verranno adottati e vi invito a segnalare criticità che dovessero riscontrarsi sui territori all'email coronavirus@confartigianato.it

Con i migliori saluti.

Cesare Fumagalli



Allegati:

- Allegato 1 - DPCM 8 marzo 2020
- Allegato 2 - ORDINANZA della Protezione Civile dell'8 marzo 2020
- Allegato 3 - FAQ del Ministero della Salute
- Allegato 4 - Modulo autocertificazione
- Allegato 5 - Direttiva ai Prefetti COVID-19